

Codice A1601A

D.D. 20 dicembre 2018, n. 515

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i., l.r. 2/2009 art. 28 bis, comma 9. "Attività di eliski in Alta Valsesia" nei Comuni di Alagna Valsesia (VC). Valutazione inerente il resoconto dell'attività nell'annualità 2017/2018, il monitoraggio sull'avifauna di cui alla D.D. n. 547/A16.01A del 18/12/2017 nella ZSC IT1120028 e nella ZPS IT1120027 - proponente Corpo Guide Alpine Alagna. Stagione 2018/2019.

IL DIRIGENTE

Premesso che

con determinazione dirigenziale n. 547/A16.01A del 18/12/2017 il Settore Biodiversità e Aree Naturali ha espresso giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza (V.I) rispetto all'attività di eliski all'interno delle ZSC IT1120028 "Alta Valsesia" e nella ZPS IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni, tra cui l'obbligo per il proponente di effettuare un monitoraggio specifico sull'avifauna alle cui risultanze si condizionava il giudizio d'incidenza per un'eventuale successiva istanza per il prosieguo dell'attività di eliski;

con nota prot. 25952 del 8/10/2018 il Corpo Guide Alpine Alagna Valsesia, ha provveduto ad inoltrare i monitoraggi effettuati sull'avifauna secondo quanto richiesto alle lettere f) e g) della prescrizione n. 3 della determinazione autorizzativa succitata;

con nota prot. 27049 del 19/10/2018 il Settore Biodiversità e Aree Naturali rilevava che *“la documentazione prodotta, che avrebbe dovuto essere consegnata entro il 20 settembre 2018, risulta mancante della Relazione di resoconto dell'attività effettuata nell'annualità 2017/2018, di cui alla lettera e) della prescrizione n. 3 della citata determinazione n. 547/A16.01/2017 di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di eliski”*. Con la stessa nota inoltre, per quanto riguarda i dati relativi al monitoraggio dei galliformi alpini, il Settore sottolineava che i dati forniti non risultavano conformi, né in relazione ai contenuti né in relazione alla cartografia, ai disposti di cui alla lettera f) della prescrizione n. 3 della determinazione succitata. In ultimo si rammentava che *“poiché l'autorizzazione, di cui alla D.D. 547/A16.01/2017 all'attività di eliski, ha valenza annuale, tutta la documentazione succitata, oltre ad essere necessaria per le verifiche di adempimento delle prescrizioni autorizzative, risulta condizione obbligatoria al fine dell'accoglimento e dell'istruttoria di un'eventuale successiva istanza, attualmente non pervenuta, per lo svolgimento dell'attività in parola”*;

con nota prot. 28650 del 7/11/2018 il Corpo Guide Alpine di Alagna Valsesia, ha provveduto ad inviare quanto sopra richiesto e contestualmente ha inoltrato formale istanza per il proseguimento dell'attività di eliski per l'annualità 2018/2019. Poiché nella documentazione presentata non vengono evidenziate modifiche nell'espletamento dell'attività di eliski, si presuppone che il proponente intenda organizzare e svolgere l'attività negli stessi tempi e con le stesse modalità individuate con la determinazione n. 547/A16.01/2017 per l'annualità 2017/2018;

nella documentazione inviata in data 8/10/2018 si fa riferimento alle determinazioni antecedenti quella vigente a partire dall'anno 2013, tuttavia si ribadisce che le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009, subordinano il prosieguo dell'attività di eliski all'effettuazione (ex novo) della procedura della V.I. di cui all'art. 43 della l.r. 19/2009”, a seguito

dell'individuazione ed autorizzazione del sistema di piazzole da parte dell'Unione Montana interessata: pertanto si sottolinea che i disposti della D.D. n. 390/2013 e successive del Settore Biodiversità e Aree Naturali relative all'autorizzazione pregressa dell'attività, possono essere ritenuti validi ai fini del presente giudizio, ma rilevano unicamente sotto il profilo amministrativo ai fini dell'applicabilità delle deroghe di cui al comma 9 dell'art. 28 bis succitato;

nella documentazione integrativa relativa alla rendicontazione dell'attività di eliski consegnata, con prot. 28650 del 7/11/2018 dal Corpo Guide Alpine Alagna Valsesia, viene riportato il resoconto dell'attività eliski della stagione invernale 2017/2018 in termini di giorni di attività, piazzole di atterraggio utilizzate, traiettorie di discesa effettuate, numero di voli e numero di persone trasportate. Si rileva tuttavia la totale mancanza, per tutti i giorni di attività, dell'indicazione delle piazzole di decollo utilizzate e degli orari di effettuazione dell'attività di eliski, così come richiesti al punto 3.a della determinazione di autorizzazione all'attività (D.D. 547/A16.01A/2017), orari che dovevano essere compresi *“tra le ore 9 e le ore 13”*. Dalla scarsa cartografia fornita pare di intuire che tutti i voli effettuati abbiano utilizzato in partenza la piazzola di decollo n. 1 *“Col D'Olen Vigevano”*, tuttavia si precisa fin d'ora che, ai fini di una eventuale futura istanza, la mancanza di dati completi e chiari relativi alla rendicontazione dell'attività utili ad un'analisi completa delle dinamiche dell'attività di eliski per le verifiche di adempimento delle prescrizioni autorizzative, non consentirà di considerare ricevibile l'istanza stessa;

l'attività è stata svolta tra il 24 gennaio ed il 7 aprile 2018 per un totale di 24 giornate ed in totale sono stati effettuati 89 voli per un trasporto totale di 320 sciatori comprese le guide. In via generale per tutte le piazzole sono stati rispettati il numero massimo di voli/giorno e di giorni/mese con un picco di attività nel mese di marzo, in cui si è raggiunto il massimo delle giornate/mese consentite;

con la determinazione n. 502/A16.01A del 30/11/2017, che si intende qui integralmente richiamata, il Settore Biodiversità e Aree Naturali ha espresso giudizio positivo rispetto alla proposta, da parte dell'Unione Montana dei comuni della Valsesia, di individuazione delle piazzole di decollo ed atterraggio ad utilizzo eliski per le stagioni invernali relative al periodo 2017/2020 denominate:

Decollo

- 1 "Col D'Olen Vigevano"
- 3 "Miniera di Kreass"
- 4 "Cascina Farinetti"

Atterraggio

- A "Colle Ippolito"
- B "Punta Cavallo"
- E "Ghiacciaio Pioda"
- G "Il Fornale – Valle Vogna"

Tuttavia, si rileva che sia la piazzola di decollo n. 4 denominata "Cascina Farinetti" che la piazzola di atterraggio G denominata "Il Fornale (Valle Vogna)" nel comune di Riva Valdobbia, insistendo sul territorio di un comune nel quale non sono localizzati impianti di risalita attivi, ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis della l.r.2/2009 non potranno essere utilizzate per l'attività di eliski per l'annualità 2018/2019. In ogni caso, poiché si è a conoscenza dell'avvio di un percorso amministrativo che porterà alla fusione dei Comuni di Alagna Valsesia e Riva Valdobbia, al

completamento di questo procedimento potrà comunque essere riproposto l'utilizzo di entrambe le piazzole succitate per l'attività di eliski;

in relazione al monitoraggio sui galliformi alpini i dati forniti non possono essere relazionati tra di loro in alcun modo in quanto i censimenti non sono stati effettuati da parte del CA VC1 oppure il dato di correlazione tra trend e successo riproduttivo (censimenti primaverili ed estivi) non è completo e non consente di capire se le flessioni delle popolazioni di pernice bianca o fagiano di monte siano da riferirsi all'andamento fisiologico stagionale o possano essere invece state interferite dall'attività di eliski. L'andamento dei soli dati raccolti dal proponente conferma, certo, la fluttuazione tipica delle popolazioni di galliformi alpini, ma non consente di definirne lo stato di salute e la consistenza nel comprensorio interessato. Inoltre la cartografia fornita, nonostante la richiesta del Settore di maggior accuratezza nella rappresentazione dei dati, non distingue neppure tra rilievi primaverili o estivi relativi alle specie in questione. Infine, relativamente ai censimenti a cura dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valsesia vengono riportati dati non formalmente trasmessi e non elaborati, inerenti la presenza/assenza della pernice nella zona di Cimalegna, mentre nulla viene detto a proposito del fagiano di monte. Come sottolineato alla lettera h) della prescrizione 2 della determinazione autorizzativa tale carenza di dati, che non permette una valutazione del trend di popolazione e del successo riproduttivo dell'avifauna interessata, non rende possibile ora esprimere un giudizio basato su dati verificabili, pertanto in ossequio al principio comunitario di precauzione, l'attività verrà assentita operando una regolamentazione maggiormente cautelativa. Tale riduzione permetterà l'espletamento dell'attività di eliski così come svolta nell'annualità 2017/2018, ma ne limiterà l'incremento potenziale nell'annualità 2018/2019 in modo da permettere così la raccolta dei dati mancanti senza aumentare la pressione ambientale derivante da una più intensa attività di eliski. Per ovviare alla mancanza di dati che possano confermare la sostenibilità dell'attività di eliski, così come organizzata al momento, si richiede al proponente di riorganizzare l'attività di monitoraggio, aggiungendo ad esempio transetti lineari parallelamente alle operazioni censuali classiche, indicando infine, in idonea cartografia, tutti i dati riferendoli alle tabelle della densità delle popolazioni;

in relazione alla specie aquila reale, già a partire dal 2015 erano state fornite dal Settore Biodiversità e Aree Naturali indicazioni precise relativamente alle tempistiche di monitoraggio della specie che devono essere attuate durante tutto l'anno già a partire da gennaio, periodo di definizione dei territorio e quindi dei potenziali nidi, fino all'involo dei giovani in luglio/agosto. Pertanto, non si comprende la scelta del periodo di avvistamenti da agosto a settembre, quando peraltro lo stesso proponente nel 2016 aveva effettuato i monitoraggi in conformità a quanto richiesto. Poichè la specie in argomento, di anno in anno, sceglie potenzialmente nidi diversi tra quelli noti o ne costruisce di nuovi, le tempistiche di monitoraggio sono fondamentali per definire eventuali modifiche dell'areale della specie ed attuare le dovute cautele. Anche in questo caso quindi i dati forniti non possono essere ritenuti esaustivi al fine della tutela della specie e non sono conformi a quanto richiesto alla lettera g) della prescrizione n. 3 della determinazione n. 547/A16.01A/2017.

Tutto ciò premesso, il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Vista la l.r. 2 del 26 gennaio 2009 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna”.

Visto l'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016.

Vista la D.G.R. n. 26-3013 del 7/3/2016 “Misure di conservazione sito specifiche” relativa alla ZSC IT 1120027.

Vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 16 novembre 2018 prot. n. 29507 A16.01.A, che indica come termine di conclusione del procedimento il 5 gennaio 2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

determina

1. di esprimere giudizio positivo di valutazione d'incidenza per la stagione invernale 2018/2019 rispetto all'attività di eliski su proposta del Corpo Guide Alpine Alagna Valsesia nella ZSC IT1120028 “Alta Valsesia” e nella ZPS IT1120027 “Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba”, a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” così come modificata con le DGR 22-368 del 29/9/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR 24-2976 del 29/2/2016 e della DGR n. 26-3013 del 7/3/2016 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, che si intendono qui integralmente richiamati;
2. di assentire, per le motivazioni esposte in premessa, ai fini dello svolgimento dell'attività di eliski, esclusivamente all'utilizzo delle piazzole di decollo e atterraggio individuate dall'Unione Montana dei comuni della Valsesia ed autorizzate ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 dal Settore Biodiversità ed Aree Naturali con determinazione n. 502/2017 e corrispondenti a:

Decollo

- 1 "Col D'Olen Vigevano"
- 3 "Miniera di Kreass"

Atterraggio

A "Colle Ippolito"

B "Punta Cavallo"

E "Ghiacciaio Pioda"

3. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la determinazione n. 502/2017 escludendo dall'elenco di cui al punto 1) del dispositivo della stessa le piazzole di decollo n. 4 "Cascina Farinetti " e quella di atterraggio G "Il Fornale – Valle Vogna", entrambe site nel comune di Riva Valdobbia, comune nel quale, come segnalato dall'Ente di Gestione delle Aree protette della Valsesia con nota prot.1033 del 10/7/2018, non sono localizzati impianti di risalita attivi: il loro utilizzo, infatti, risulta in contrasto con i divieti di cui al comma 5 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009.
4. di stabilire, al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti Rete Natura 2000 interessati dalle piazzole individuate, l'obbligatorio rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) decolli ed atterraggi sono concessi nel periodo tra il 1 gennaio ed il 30 aprile tra le ore 9 e le ore 13 e non dovranno avvenire nelle giornate festive, domeniche comprese, anche in ossequio dei disposti della lettera d), comma 6 dell'art. 28 bis. L'attività di eliski potrà comunque essere sospesa, su disposizione dell'Ente di Gestione delle Aree protette della Valsesia, a titolo cautelativo con lo scopo di garantire la massima tutela della fauna selvatica con particolare attenzione alle specie, aquila reale, fagiano di monte e pernice bianca;
 - b) dovrà essere dato un preavviso di almeno 24 ore relativo all'espletamento, annullamento o spostamento dei voli previsti sia all'Ente di Gestione delle Aree protette della Valsesia che agli organi deputati alla vigilanza di cui al comma 1 bis dell'art. 25 della l.r.2/2009 in modo che possa essere predisposta opportuna vigilanza. Le suddette comunicazioni, dovranno pervenire in conoscenza anche al Settore scrivente, nei tempi e nelle modalità di cui sopra, all'indirizzo biodiversita@regione.piemonte.it;
 - c) sono consentite un massimo complessivo di 8 rotazioni giornaliere verso le piazzole A "Colle Ippolito", B "Punta Cavallo", E "Ghiacciaio Pioda" per non più di 5 giorni al mese cadauna per un totale di 15 giorni/mese totali;
 - d) sia in alta quota che durante l'attraversamento delle fasce boscate, la discesa fuori pista dovrà avvenire su tracce già segnate evitando al massimo la dispersione degli sciatori sui versanti;
 - e) a stagione ultimata, la Relazione contenente il prospetto del numero di voli effettuati, con date e orari, condizioni meteo, e la rappresentazione cartografica (fornita anche sotto forma di shape file) delle traiettorie di sorvolo e delle traiettorie di discesa con riferimento alle diverse piazzole raggiunte e al numero degli sciatori trasportati in quota ad ogni volo, che non dovrà essere superiore a 30 nell'intera giornata di attività, deve essere inoltrata dal proponente al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte, unitamente alle risultanze dei monitoraggi effettuati sull'avifauna, anche ai sensi della lettera e) del comma 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009, meglio dettagliati nelle successive lettere f), g), h) del presente provvedimento;
 - f) per quanto riguarda i galliformi alpini appartenenti alla specie fagiano di monte e pernice bianca, sarà cura del proponente produrre le stime di popolazione ricavabili

dalle operazioni censuali (comprese quelle estive) anche con la eventuale collaborazione del locale Comprensorio Alpino di Caccia. La Relazione dovrà comprendere anche una valutazione complessiva dei dati raccolti nelle stagioni pregresse dal 2013 ad oggi, in maniera che l'attività di monitoraggio nel suo complesso consenta nel tempo di individuare un trend di popolazione e di confrontare statisticamente le aree soggette al disturbo dell'attività di eliski con quelle dove la pressione antropica deriva da altre attività sportive invernali. Per sopperire alla eventuale mancanza di dati censuali, parallelamente alle operazioni censuali classiche, si chiede di riorganizzare l'attività di monitoraggio, aggiungendo transetti lineari nelle aree ove viene espletata l'attività di eliski. Tutti i dati di presenza devono poi essere opportunamente cartografati e forniti anche sotto forma di shape file;

- g) per quanto riguarda l'aquila reale, al fine di migliorare il quadro delle informazioni si ritiene necessaria una campagna di rilevamento mirata nella ZPS, con apposite uscite su campo, a partire dai siti eventualmente già conosciuti e, per quanto riguarda le tempistiche, dalle fasi precoci (definizione dei territori, già in gennaio) del periodo riproduttivo. Eventuali siti di nidificazione, nuovi o confermati sulla base di dati pregressi, andranno seguiti almeno fino all'involo dei giovani nei mesi di luglio e agosto. Si raccomanda che la frequenza e la modalità dei rilievi su campo (il cui prospetto va unito alla documentazione relativa alle stagioni pregresse) siano tali da garantire l'efficacia del monitoraggio. Ai dati così ottenuti vanno aggiunte eventuali segnalazioni di esemplari (appartenenti alla specie aquila reale come pure ad altre di interesse conservazionistico potenzialmente presenti nell'area) genericamente osservati sul territorio di indagine nell'intero corso dell'anno. Tutti i dati di presenza devono poi essere opportunamente cartografati e forniti anche sotto forma di shape file;
- h) la succitata documentazione, composta dalla Relazione relativa alla rendicontazione dell'attività e dai monitoraggi sull'avifauna, anche in ossequio al principio di cui al comma 9 bis, dell'art. 28 bis, l.r. 2/2009 recentemente introdotto con la l.r. 19 del 17/12/2018, dovrà essere consegnata al Settore Biodiversità e Aree Naturali entro il 20 settembre 2018: la stessa documentazione dovrà essere prodotta a corredo della istanza di V.I. finalizzata all'eventuale prosieguo dell'attività di eliski nella stagione invernale 2019/2020 e concorrerà alle valutazioni istruttorie di competenza regionale. Si ribadisce che, in caso dovesse permanere una carenza di dati utili alla valutazione del trend di popolazione e del successo riproduttivo dell'avifauna interessata, nell'impossibilità di esprimere un giudizio basato su dati verificabili, prevarrà il principio comunitario di precauzione ed in tal caso l'attività non sarà assentibile sotto il profilo della V.I.: un'eventuale assenso ad una successiva istanza sarà quindi condizionato alla produzione di dati esaustivi funzionali all'analisi ambientale/naturalistica del fenomeno;
4. di rammentare che le risultanze del presente provvedimento dovranno essere recepite nell'ambito della convenzione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009;
5. di rammentare che, poiché l'attività di eliski avverrà all'interno della Rete Natura 2000, in deroga al divieto generale di cui al comma 5 e in virtù delle disposizioni del comma 9 dell'art. 28 bis più volte citato, le risultanze del presente provvedimento dovranno essere recepite nell'ambito della convenzione che dovrà essere stipulata tra il soggetto gestore dell'attività di eliski e l'Ente di Gestione delle Aree protette della Valsesia;

6. di rammentare che ai sensi di legge, la convenzione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009 dovrà essere trasmessa alla Regione Piemonte - Settore Offerta Turistica e Settore Biodiversità e Aree naturali e agli organi di vigilanza.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009 e delle sanzioni di cui al comma 9 bis e 9 ter dell'art. 35 della l.r. 2/2009 e s.m.i..

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI

SIGLE
Funzionario Estensore Serena FORNO'